

Giustizia climatica e democrazia ambientale: il ruolo del diritto nella crisi ecologica

Monica Salvatore*

CLIMATE GOVERNANCE: SCIENCE, RESPONSIBILITY AND PUBLIC DECISION-MAKING

ABSTRACT: The article examines the relationship between climate justice, environmental democracy and law, highlighting the role of science as a foundation of public decision-making. Climate change is considered a systemic challenge affecting the structure of the rule of law and the legitimacy of public policies. By analyzing international climate soft law, the European legal framework, and Italian constitutional system, the paper illustrates the emergence of a science-based climate governance model grounded in institutional responsibility, epistemic transparency, and intergenerational justice, with an increasing role played by climate litigation and judicial dialogue.

KEYWORDS: climate governance; science; public policies; institutional responsibility; intergenerational justice

ABSTRACT: L'articolo analizza il rapporto tra giustizia climatica, democrazia ambientale e diritto, concentrandosi sul ruolo della scienza come fondamento delle decisioni politiche climatiche. Il cambiamento climatico è considerato una sfida sistemica che incide sulla struttura dello Stato di diritto e sulla legittimità delle politiche pubbliche. Attraverso l'analisi della soft law internazionale, del quadro giuridico europeo e del sistema costituzionale italiano, il contributo evidenzia l'emergere di un modello di *governance* climatica basato sulla scienza, orientato alla responsabilità istituzionale, alla trasparenza, epistemica, e alla giustizia intergenerazionale, con un ruolo crescente del contenzioso climatico e del dialogo tra corti.

PAROLE CHIAVE: giustizia climatica; scienza; politiche pubbliche; responsabilità istituzionale; giustizia intergenerazionale

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Soft law climatica internazionale: tra consenso politico e diritto alla verità climatica – 3. Il quadro normativo europeo: dal *Green Deal* alla definizione delle procedure decisionali *science-based* – 4. Costituzione e giurisprudenza italiana verso una *governance* climatica nazionale – 5. Il dialogo tra le corti e

* Avvocata, Vice Coordinatrice della Commissione di Bioetica, Biodiritto e Innovazione sociale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Mail: salvatoremonica195@gmail.com. Contributo sottoposto a referaggio anonimo.

l'evoluzione della giurisprudenza climatica sovranazionale – 6. Conclusioni: verso un metodo climatico fondato su scienza, responsabilità e decisione pubblica.

1. Introduzione

La crisi climatica è oggi al centro di una riflessione etica, filosofica e giuridica che tende a definirla come una vera e propria “tempesta perfetta”, nella quale convergono squilibri di Stati, profonde disuguaglianze globali, costi incerti e responsabilità frammentarie¹. Questa combinazione di fattori contribuisce a creare un contesto decisionale nel quale l'inazione o il rinvio delle scelte più rilevanti risultano spesso le opzioni, politicamente meno onerose. Le società contemporanee finiscono così per alimentare quella che una parte della dottrina ha definito “corruzione morale” della *governance* climatica, caratterizzata dal ricorso a giustificazioni tecniche, economiche o procedurali che tendono a posticipare l'adozione di interventi incisivi, limitando la responsabilità sostanziale degli Stati².

La crisi climatica mette così in evidenza i limiti delle categorie giuridiche tradizionali, fondate su una concezione stato-centrica e territoriale del diritto. La sua natura, intrinsecamente transnazionale e transgenerazionale, rende evidente come gli strumenti giuridici esistenti siano spesso inadeguati a governare gli effetti del cambiamento climatico, richiedendo un ripensamento dei fondamenti stessi della responsabilità pubblica³. La dottrina giuridica più recente sottolinea, infatti, che il cambiamento climatico non può essere affrontato esclusivamente con il diritto ambientale in senso stretto, ma impone l'elaborazione di nuove categorie di diritto capaci di integrare responsabilità collettive, obblighi positivi degli Stati e criteri di decisione pubblica orientati al lungo periodo⁴.

In questa prospettiva, la crisi climatica si configura come un'emergenza sistemica, destinata ad incidere profondamente sulla struttura dello Stato di diritto e sui presupposti della *governance* democratica⁵. Essa mette in discussione il modo in cui vengono definiti i beni giuridici meritevoli di tutela, il contenuto degli obblighi pubblici e le modalità attraverso cui le istituzioni assumono decisioni che producono effetti irreversibili sulle generazioni future. Ne deriva l'esigenza di politiche pubbliche capaci di confrontarsi con

¹ Sulla configurazione della crisi climatica perfetta data l'interazione tra le dimensioni globale, intergenerazionale e l'inadeguatezza degli strumenti teorici correnti, v. S.M. GARDINER, *A Perfect Moral Storm: The Ethical Tragedy of Climate Change*, 2011. Sul cambiamento climatico come crisi sistemica riconducibile ad una “tempesta perfetta” di fattori ambientali, economici ed istituzionali, v. G. LUGARES, *Etica e crisi climatica, una tempesta perfetta*, Bologna, 2020, 23 ss.; v. altresì D. BODANSKY, J. BRUNNÉE, L. RAJAMANI, *International Climate Change Law*, Oxford, 2021, 15 ss.

² In dottrina si sottolinea come la *governance* climatica favorisca dinamiche di rinvio decisionale e deresponsabilizzazione istituzionale, soprattutto in presenza di costi immediati e differiti; cfr. D. BODANSKY, *The Art and Craft of International Environmental Law*, 2010, 267 ss.

³ Sulla natura transnazionale e intergenerazionale del cambiamento climatico e sull'inadeguatezza delle categorie giuridiche tradizionali fondate sul principio di territorialità, v. B. BIANCHI, *Genere, generazioni e cambiamento climatico*, in *DEP - Rivista telematica di studi sulla memoria femminile*, 2020, n.41-42.

⁴ In dottrina si sottolinea come l'Antropocene imponga una rielaborazione delle categorie del diritto pubblico, anche in termini di obblighi positivi e criteri decisionali: v. L.J. KOTZÉ, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, Oxford, 2016, 20 ss.

⁵ Sul superamento di una concezione meramente settoriale del diritto ambientale e sull'esigenza di integrare il cambiamento climatico nelle categorie generali del diritto costituzionale e amministrativo, v. M. CARDUCCI, *Il diritto come metodo decisionale*, Roma, 2021, 89 ss.



un elevato grado di complessità e incertezza, ma al tempo stesso fondate su basi conoscitive solide, verificabili e costantemente aggiornate⁶.

La letteratura specialistica converge nel ritenere che in assenza di un solido ancoraggio epistemico, le scelte pubbliche in materia climatica rischiano di ridursi ad interventi simbolici o frammentari, incapaci incidere realmente sui processi di mitigazione e adattamento⁷. Oggi, il principale riferimento scientifico condiviso sul funzionamento del sistema climatico è costituito dalle valutazioni elaborate dall'IPCC, frutto di procedure collettive di analisi, revisione e consenso scientifico⁸.

Tuttavia, alla crescente solidità delle conoscenze scientifiche, non ha fatto seguito un adeguato livello di azione pubblica. Il divario tra ciò che la scienza indica come necessario e ciò che le politiche effettivamente realizzano, ha assunto negli ultimi anni un rilievo giuridico sempre più marcato, dando origine a un nuovo campo di riflessione sul rapporto tra scienza, politiche pubbliche e decisione democratica⁹. In questo contesto, emerge la necessità di definire politiche climatiche autenticamente *science-based*, intese non come politiche tecnocratiche, ma come espressione di un metodo decisionale che integri stabilmente la conoscenza scientifica nei processi di formazione della volontà pubblica¹⁰.

In altre parole, l'adozione di un approccio *science-based* non implica la delega delle decisioni agli esperti né la rinuncia alla discrezionalità democratica¹¹; piuttosto ridefinisce i criteri di sindacabilità delle decisioni pubbliche, consentendo ai giudici di verificare non l'opportunità delle scelte, ma la correttezza del metodo seguito e la coerenza tra gli obiettivi dichiarati, dati scientifici e misure adottate.

La crisi climatica impone pertanto, un'evoluzione del diritto lungo diverse direttrici. In primo luogo, si rende necessaria una riconcettualizzazione dei beni giuridici protetti, estendendo la tutela oltre l'ambiente inteso in senso nazionale, verso la protezione del sistema climatico globale sempre più

⁶ La letteratura evidenzia come l'efficacia delle politiche climatiche dipenda in modo decisivo dalla capacità delle istituzioni di fondare le proprie scelte su conoscenze scientifiche affidabili e verificabili; in tal senso, v. M. CARDUCCI, *op. cit.*, 102 ss.

⁷ F. FONDERICO, *La mitigazione dei cambiamenti climatici tra obiettivi globali e azioni locali: il ruolo dei piani per l'energia e il clima*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 2022, 2, 245-278; altresì, v. M. MONTINI, *Il principio di mitigazione del cambiamento climatico nel diritto dell'Unione Europea*, in *Rivista Quadrimestrale del Diritto dell'Ambiente*, 2024, 1, 12-35.

⁸ V. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), Gruppo Intergovernativo sul cambiamento climatico, il principale organismo internazionale per la valutazione della scienza relativa ai cambiamenti climatici. Esamina, valuta e sintetizza le più recenti informazioni scientifiche tecniche e socio-economiche prodotte a livello mondiale; sull'IPCC come attore del "diritto climatico" v. S. BUONOMO, *Il ruolo dell'IPCC nella governance globale del cambiamento climatico: tra scienza e diritto*, in *Rivista Quadrimestrale di diritto dell'Ambiente*, 2021, 3, 45-72.

⁹ Per una definizione delle politiche climatiche *science-based* come metodo decisionale, e sulla scienza come "quinto potere" degli Stati, v. S. JASANOFF, *Design on Nature: Science and Democracy in Europe and the United States*, 2011; altresì, A. MACHIN, *Nation and Strategic Incoherence: Solidarity and Science in Climate Change Politics*, 2013.

¹⁰ Sul ruolo dei dati scientifici come "parametro interposto" per valutare la legittimità delle condotte statali, v. G. DONATO, *Le prospettive di dialogo fra scienza e diritto. Spunti di riflessione dalla pandemia e dalle "climate litigation"*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo (DPCE Online)*, 2022; altresì, v. A. PASINI, P. REGGIANI, F. LANCHESTER, *Migliorare la fiducia tra scienza del clima e politica*, in *Nature Italy*, 2023.

¹¹ Sull'approccio "science based" nella governance climatica, v. L.J. KOTZÉ, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, Oxford, 2017; v. altresì J. ROJELI et al., *Credibility gap in net-zero climate targets leaves world at high risk*, in *Science*, 2023, 1014-1016.

frequentemente qualificato come patrimonio comune dell'umanità¹². In secondo luogo, occorre un rafforzamento degli obblighi positivi degli Stati, che non possono più limitarsi alla prevenzione dell'inquinamento, ma devono orientarsi alla trasformazione strutturale dei sistemi energetici, produttivi, e finanziari¹³. A ciò si accompagna la ridefinizione delle responsabilità istituzionali, con particolare riferimento al ruolo del legislatore, dell'amministrazione, delle autorità indipendenti di controllo e delle corti¹⁴. Infine, diventa imprescindibile, un rinnovamento delle procedure decisionali, affinché l'evidenza scientifica non costituisca un elemento accessorio, ma la struttura portante del processo di policy-making¹⁵.

Questi assi concettuali, beni, obblighi, responsabilità e procedure, costituiscono il quadro entro cui si inserisce il presente contributo. L'articolo analizza come, a diversi livelli di *governance*, dalla soft law internazionale, all'Unione europea, agli Stati membri e al potere giudiziario, si stia progressivamente delineando un modello di intervento pubblico fondato sulla razionalità scientifica, sulla verifica empirica delle politiche e sulla responsabilità epistemica degli attori istituzionali¹⁶.

La riflessione prende avvio dall'analisi degli strumenti di soft law internazionale che, a partire dall'Accordo di Parigi, orientano le politiche nazionali e definiscono obiettivi e standard metodologici comuni. Viene poi esaminato l'ordinamento europeo, nel quale la transizione ecologica ha assunto un valore strutturale, anche grazie all'adozione del Regolamento europeo sul clima e del pacchetto "Fit for 55" che hanno rafforzato i meccanismi di vincolatività e accountability europei. Il contributo si sofferma quindi sul caso italiano, mettendo in luce criticità, ritardi e potenzialità nella definizione di politiche climatiche coerenti con gli obblighi internazionali ed europei¹⁷. Infine, viene analizzato il ruolo del potere giudiziario, mostrando come il contenzioso climatico stia emergendo come uno strumento centrale per la definizione dei contenuti minimi e inderogabili dell'azione pubblica¹⁸.

Il filo conduttore dell'analisi è la convinzione che la crisi climatica richieda una trasformazione profonda della *governance* pubblica, fondata su nuovo paradigma. Non si tratta di un semplice aggiornamento degli strumenti esistenti, ma di una ridefinizione complessiva delle regole del processo decisionale. In questo

¹² Sul clima come bene giuridico sistemico, discutendo la sua natura di risorsa collettiva indispensabile per l'umanità, v. G. LUPO, *Il sistema climatico: un nuovo bene giuridico?*, in *Il Diritto dell'Economia*, 70(3), 2024, 1-28; altresì A. GIORDANO, *Introduzione alla tutela del clima come bene comune*, 2024.

¹³ Sul rafforzamento degli obblighi positivi degli Stati in materia climatica e sulla necessità di politiche orientate alla trasformazione strutturale dei sistemi economici ed energetici, v. M. MAZZUCATO, *Mission-oriented innovation policies: challenges and opportunity*, *Industrial and Corporate Change*, 27(5), 2018, 803-815; altresì, v. R.O. KEOHANE, D.G. VICTOR, *The regime complex for climate change. Perspectives on Politics*, 9(1), 2011, 7-23.

¹⁴ Per un'analisi della definizione delle responsabilità istituzionali e del ruolo delle corti nella *governance* climatica, v. P.L. PETRILLO, *Il costituzionalismo climatico*, 2023, 1-15.

¹⁵ Sulla dimensione giuridica e sulla scienza nel "policy making", v. E. FISCHER, E. SCOTFORD, *Climate Change Adjudication: The Convergence of Law and Science*, in *Journal of Environmental Law*, 2021.

¹⁶ V. M. DI GREGORIO *et al.*, 2019, *Multi-level governance and power in climate change*, 2019.

¹⁷ Sul rafforzamento della vincolatività giuridica nel quadro della European Climate Law e del Pacchetto "Fit for 55", v. M. MONTINI, *La Governance dell'UE dell'energia e dell'azione per il clima*, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, 3-4, 2021.

¹⁸ Sul ruolo del contenzioso climatico nella costruzione di un possibile "diritto al clima", V. BRUNI, *Il diritto al clima nei contenziosi climatici*, in *BioLaw Journal-Rivista di Biodiritto*, 2024; A. BUONOMO, *L'approccio science-based sul cambiamento climatico: quale spazio per il decisore pubblico?*, in *DPCE (Rivista di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo) online*, 2024.



paradigma, la scienza non assume il ruolo di un oracolo né di un'opinione tra le altre, ma si configura come una condizione necessaria di razionalità, legittimità e giustizia delle politiche pubbliche¹⁹.

2. Soft law climatica internazionale: tra consenso politico e diritto alla verità climatica

La *governance* climatica internazionale si è sviluppata prevalentemente attraverso strumenti di soft law che riflettono la difficoltà strutturale di costruire obblighi giuridicamente vincolanti in un contesto caratterizzato da profonde asimmetrie economiche, politiche e di responsabilità storiche tra Stati²⁰. Dichiarazioni, accordi quadro, linee guida e impegni volontari hanno costituito, sin dalle origini del diritto internazionale dell'ambiente, la forma privilegiata di cooperazione, consentendo l'adesione di un numero elevato di attori ma al prezzo di una debolezza sul piano dell'enforcement.

La dottrina ha da tempo evidenziato come la soft law non rappresenti un fenomeno marginale, bensì una tecnica normativa funzionale alla gestione di problemi globali complessi, caratterizzati da incertezza scientifica, evoluzione rapida delle conoscenze e pluralità di interessi in conflitto²¹. In quest'ottica, strumenti quali dichiarazioni e linee guida hanno svolto una funzione essenziale di orientamento politico e scientifico, promuovendo la convergenza degli Stati su obiettivi comuni e favorendo la costruzione di un linguaggio condiviso sulla mitigazione, sull'adattamento e sulla responsabilità differenziata²². Altri autori hanno evidenziato come la soft law sia stata determinante anche per la creazione di spazi di dialogo tra istituzioni e comunità scientifica, consentendo l'integrazione dei dati climatici nei processi decisionali senza imporre obblighi giuridici immediatamente vincolanti²³.

Documenti fondativi come la Dichiarazione di Rio del 1992 e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici²⁴, hanno posto le basi di un approccio cooperativo, fondato su principi generali, precauzione, equità intergenerazionale, responsabilità comuni ma differenziate. Pur privi di immediata vincolatività, questi strumenti hanno progressivamente acquisito rilievo giuridico tramite la prassi e l'interpretazione evolutiva. In tale contesto, la soft law ha operato come spazio di mediazione tra scienza e politica, facilitando l'integrazione delle evidenze scientifiche nei processi decisionali senza imporre vincoli eccessivamente rigidi, e difficili da accettare in sede diplomatica²⁵.

¹⁹ Sul nuovo paradigma di *governance* climatica fondato sulla scienza come condizione di razionalità, legittimità e giustizia delle politiche pubbliche, v. M. CARDUCCI, *op. cit.*, 180 ss.; P.L. PETRILLO, *op. cit.*

²⁰ Sul ruolo della soft law nella *governance* climatica internazionale e sulla centralità delle asimmetrie e della responsabilità differenziata tra Stati, v. D. BODANSKY, *op. cit.*, 2010; v. altresì L. RAJAMANI *et al.*, *Differential Treatment in International Environmental Law*, 2006.

²¹ Sulla incertezza scientifica in termini generali, v. D. BODANSKY, *op. cit.*, nonché J. PICKERING *et al.*, *Global Climate Governance Between Hard and Soft Law*, in *Journal of Environmental Law*, 2019.

²² V. C. INGENITO, *Il ruolo delle Linee Guida in Materia Ambientale*, in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto*, 3, 2019, 1-10.

²³ Sugli obblighi giuridici immediatamente non vincolanti, v. L. RAJAMANI, *The 2015 Paris Agreement: Interplay Between Hard, Soft and Non-Obligation*, in *Journal of Environmental Law*, 2016, 337-368; altresì, v. J. GUPTA, *The History of Global Climate Governance*, 2014.

²⁴ V. Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 9 maggio 1992, New York, adottata durante la United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), Rio de Janeiro 3-14 giugno 1992, in *Report of the United Nations Conference on Environment and Development*, A/Conf. 151/26 (Vol1), United Nations 1992.

²⁵ Sul ruolo della soft law come spazio di mediazione tra scienza e politica, v. M. CARDUCCI, *Cambiamento climatico*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Aggiornamento VIII, Torino, 2021, 51-74.

Tuttavia, proprio questa flessibilità ha mostrato limiti evidenti. Parte della dottrina ha sottolineato come l'uso prevalente di strumenti non vincolanti abbia generato una cronica distanza tra obiettivi dichiarati e risultati effettivi, alimentando dinamiche di rinvio e una sostanziale deresponsabilizzazione degli Stati²⁶. In assenza di meccanismi coercitivi e di sanzioni giuridicamente vincolanti, gli impegni climatici rischiano infatti, di rimanere prevalentemente simbolici, senza incidere in modo significativo sui modelli economici ed energetici strutturali. La loro efficacia è affidata a dinamiche di trasparenza e rendicontazione piuttosto che a forme tradizionali di endorsement giuridico²⁷.

L'accordo di Parigi del 2015 rappresenta, in questo quadro, un punto di svolta solo apparente. Pur fondandosi su una struttura prevalentemente volontaria, esso introduce elementi procedurali innovativi, come i cicli di revisione periodica degli impegni nazionali e stocktake, rafforzando il ruolo della scienza come parametro di valutazione delle politiche nazionali²⁸. La dottrina ha evidenziato come questi meccanismi contribuiscano a trasformare la soft law climatica in un sistema di obblighi procedurali, in cui la trasparenza, la rendicontazione, e la coerenza con gli scenari scientifici assumono una valenza quasi vincolante²⁹.

In questa prospettiva, la soft law climatica non si limita a favorire il consenso politico, ma pone le basi di un vero e proprio "diritto alla verità climatica", inteso come dovere degli Stati di fondare le proprie decisioni su informazioni scientifiche accurate, accessibili e verificabili³⁰. La conoscenza prodotta dall'IPCC e dagli organismi scientifici internazionali diventa così un elemento imprescindibile del processo decisionale, riducendo lo spazio dell'arbitrarietà politica e rafforzando le pretese di responsabilità nei confronti delle generazioni, presenti e future³¹.

3. Il quadro normativo europeo: dal *Green Deal* alla definizione di procedure decisionali *science-based*

Il quadro normativo europeo mostra come la transizione climatica stia assumendo una dimensione giuridica sempre più strutturata, bilanciando elementi di soft law, vincolatività e basi scientifiche della

²⁶ Sul rischio di deresponsabilizzazione degli stati e sulle dinamiche di rinvio connesse alla soft law, v. A. CHAYES, A.H. CHAYES, *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*, 1955; altresì sulla trasformazione dei meccanismi di attuazione di diritto internazionale ambientale e climatico e sul ruolo centrale di strumenti non coercitivi fondati su trasparenza, revisione e pressione reputazionale, R.O. KEOHANE, D.G. VICTOR, *The Regime Complex for Climate Change. Perspectives on Politics*, 9(1), 2011.

²⁷ D. BODANSKY, *op. cit.*, specialmente i capitoli sulla compliance e sull'assenza di meccanismi coercitivi nei regimi climatici; altresì G. VICTOR, *The Collapse of the Kyoto protocol and the Struggle to Slow Global Warming*, 2001, sul limite strutturale degli accordi climatici privi di sanzioni efficaci e sul rischio di ineffettività degli impegni assunti.

²⁸ Sulla struttura procedurale dell'accordo di Parigi e sul *global stocktake*, v. L. RAJAMANI, *International Climate Change Law*, Oxford, 2021, 185 ss.; J. GUPTA, *op. cit.*, 78 ss.

²⁹ Sulla vincolatività indiretta della soft law climatica attraverso obblighi procedurali, v. P.L. PETRILLO, *op. cit.*; M. CARDUCCI, *op. cit.*, 156 ss.

³⁰ Sul concetto di "diritto alla verità climatica" come declinazione della trasparenza decisionale, v. M. CARDUCCI, *op. cit.*, 74; J. GUPTA, *op. cit.*, 82 ss.

³¹ V.R.E. KLEIN, S. E. OTTO, M. GEDEN, *IPCC consensus and the Science-Policy Interface: The role of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, 5, 2015.



decisione³². L'Unione europea ha collocato la lotta al cambiamento climatico al centro della propria strategia politica, con l'obiettivo di conciliare la transizione ecologica con la competitività economica. Il *Green Deal* europeo, presentato dalla Commissione nel 2019, costituisce la cornice di riferimento della politica climatica dell'UE e delinea un percorso verso la neutralità climatica entro il 2050. Esso funge da strumento metodologico integrato per settore come energia, mobilità, agricoltura, industria, finanza e biodiversità, esplicitando il principio secondo cui le politiche climatiche devono essere basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili³³.

A differenza del diritto internazionale, caratterizzato da impegni prevalentemente volontari, l'ordinamento europeo dispone di strumenti giuridici in grado di tradurre obiettivi programmatici in obblighi concreti e verificabili. Tuttavia, la natura fortemente programmatica del *Green Deal* rivela la persistenza di elementi di soft law anche all'interno dell'ordinamento europeo³⁴.

Il rafforzamento giuridico della strategia europea si è concretizzato con il Regolamento (UE) 2021/1119, noto come European Climate Law, che eleva l'obiettivo della neutralità climatica a obiettivo vincolante per l'Unione e gli Stati membri³⁵. Il Regolamento introduce il concetto di percorso di riduzione delle emissioni e prevede meccanismi di monitoraggio e revisione periodica, imponendo alla Commissione di verificare la coerenza delle politiche europee con la traiettoria stabilita. Questa impostazione rappresenta una forma di "hardening della soft law", trasformando progressivamente obiettivi politici in vincoli giuridici³⁶.

Persistono comunque criticità. Il regolamento non prevede sanzioni dirette in caso di inadempienza degli Stati membri e la sua efficacia dipende dall'implementazione nazionale, con conseguenti rischi di applicazione disomogenea.

Sul piano istituzionale, la tensione tra vincolatività e consenso politico è evidente: la Commissione guida il processo, ma le decisioni restano influenzate dalla necessità di mediare tra Stati membri e interessi economici. La procedura di revisione acquisisce un carattere quasi giurisdizionalizzato, in quanto la Commissione motiva le proprie valutazioni e gli Stati membri devono dimostrare la congruità delle misure adottate. In tal modo la European Climate Law assume un valore più simbolico che coercitivo, affermando che la lotta al cambiamento climatico deve guidare tutte le politiche pubbliche, superando la logica settoriale.

³² V. *Reg. UE 2021/1119* del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che stabilisce l'obiettivo giuridicamente vincolante della neutralità climatica dell'Unione europea entro il 2050 e rafforza l'integrazione degli obiettivi climatici nelle politiche settoriali dell'UE, segnando la progressiva giuridicizzazione della transizione climatica attraverso strumenti di hard law basati su evidenze scientifiche.

³³ V. European Commission, *The European Green Deal*, 11 dicembre 2019, che definisce una strategia politica complessiva per la transizione ecologica dell'UE, articolata attraverso strumenti di soft law e programmazione strategica, finalizzata ad orientare la successiva produzione normativa vincolante in materia climatica, energetica e ambientale.

³⁴ Sulla soft law europea, v. D. BODANSKY, *op. cit.*; nonché D.G. VICTOR, *op. cit.*

³⁵ Sul processo di rafforzamento giuridico della *governance* climatica europea, *Reg. (UE) 2021/1119*, "Considerando" n. 11 e 25.

³⁶ Nel diritto climatico globale, la distinzione tra hard law e soft law ha progressivamente perso rigidità, lasciando spazio a fenomeni di hardening di strumenti formalmente non vincolanti, definito "densificazione normativa"; v. R. ECKERSLEY, *Soft Law, Hard Politics and the Climate Change treaty*, in M. BYERS (ed.), *The Politics of International Law*, 2009.

Da questo quadro derivano il pacchetto legislativo “Fit for 55”, volto a tradurre operativamente la traiettoria di ridurre le emissioni prevista dalla Climate Law e a garantire l’attuazione settoriale. Il Pacchetto approvato tra il 2021 e il 2023, rappresenta una ristrutturazione sistemica delle politiche energetiche e climatiche, superando interventi frammentari e introducendo strumenti coordinati come ETS, revisione delle norme sui carburanti, efficienza edilizie, e meccanismi di solidarietà climatica³⁷.

Il “Fit for 55”, consolida la politica climatica europea come processo cumulativo fondato su misurabilità, trasparenza e controllo pubblico. La scienza definisce il perimetro delle scelte compatibili con gli obiettivi climatici, senza determinare in maniera assoluta decisioni politiche. Tuttavia, permangono tensioni interne tra vincolatività giuridica e discrezionalità politica: gli Stati membri conservano ampi margini di autonomia nel definire le strategie nazionali, con conseguente applicazione disomogenea delle misure e rischi di inefficacia sistemica. Inoltre, la scienza non sempre è recepita integralmente dalle istituzioni europee quando i pareri comportano costi economici o sociali immediati, generando fenomeni di “scientificità selettiva”³⁸.

In sintesi, nonostante le criticità, il quadro europeo dimostra la capacità di costruire procedure decisionali complesse e verificabili, in cui la scienza diventa un’infrastruttura permanente della politica climatica, contribuendo a rafforzare trasparenza, responsabilità e legittimità dell’azione pubblica.

4. Costituzione e giurisprudenza italiana verso una *governance* climatica nazionale

L’Italia occupa oggi una posizione peculiare nel panorama europeo: da un lato, dispone di una cornice costituzionale recentemente rafforzata, che riconosce esplicitamente il valore dell’ambiente e degli ecosistemi; dall’altro, fatica a tradurre tale riconoscimento in politiche pubbliche caratterizzate da una base scientifica solida, continuativa e verificabile³⁹. La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione nel 2022 ha introdotto principi avanzati, ma ancora privi di un corrispondente sviluppo legislativo e amministrativo organico⁴⁰. Questo divario tra valori costituzionali e attuazione pratica rappresenta uno dei nodi centrale del contesto italiano.

L’inserimento della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali della Costituzione segna un passo significativo verso il riconoscimento del valore intergenerazionale della protezione climatica⁴¹. La riforma non si limita ad un effetto simbolico, ma incide sulla gerarchia dei valori costituzionali, affermando che l’iniziativa economica e lo sviluppo non possono svolgersi se non entro limiti ecologicamente sostenibili⁴². Tuttavia, il nuovo testo costituzionale non individua strumenti

³⁷ Sul pacchetto Fit For 55, v. S. Schlacke, H. Wentzien, E. Thierjung, M. Köster, *Implementing the EU Climate Law via the Fit for 55*, 2022.

³⁸ Sul concetto di scientificità selettiva, v. P.L. PETRILLO, *op. cit.*; M. CARDUCCI, *op. cit.*, 115 ss.

³⁹ Sul rafforzamento della tutela costituzionale dell’ambiente, v. C. DELLA GIUSTINA, *Il diritto all’ambiente nella Costituzione Italiana*.

⁴⁰ Sulla portata innovativa e le criticità interpretative della nuova formulazione dell’art. 9 della Cost., v. G. SEVERINI, *Sull’inutile, anzi dannosa modifica dell’art. 9 della Costituzione*, in *Giustizia Insieme*, 22 settembre 2021.

⁴¹ Sul valore intergenerazionale della tutela ambientale nella Costituzione Italiana, v. M. MALVICINI, *Costituzione, legge e interesse intergenerazionale: tutela dei diritti e vincoli legislativi*, in *BioLaw Journal*, 2, 2022.

⁴² Sulla gerarchia dei valori costituzionali e i limiti ecologicamente sostenibili, v. V. DE SANTIS, *La Costituzione della transizione ecologica. Considerazioni attorno al novellato art. 41 della Costituzione*, in *Nomos: le attualità nel diritto*, 2023.



operativi né criterio idonei a valutare la coerenza delle politiche climatiche con gli obblighi delineati, lasciando ampi margini di discrezionalità all'azione pubblica.

In tale contesto, la Corte costituzionale ha svolto un ruolo anticipatore e propulsivo. Nel corso degli ultimi quindici anni, la giurisprudenza costituzionale ha progressivamente qualificato l'ambiente come valore primario e trasversale, idoneo a incidere sull'esercizio delle competenze legislative e amministrative. Sentenze quali la n. 85 del 2013 e la n. 278 del 2020 hanno riconosciuto la centralità della tutela ambientale nel bilanciamento costituzionale, mentre la sen. n. 18 del 2023 ha ulteriormente rafforzato tale orientamento, collegando la protezione degli ecosistemi ai doveri di solidarietà di cui all'art. 2. Cost. e richiamando la necessità di politiche pubbliche adeguate alla complessità climatica⁴³.

Nonostante questo quadro giurisprudenziale avanzato, l'ordinamento italiano non si è ancora dotato di una legge quadro sul clima, capace di tradurre gli obiettivi europei in obblighi interni strutturati e verificabili. La frammentazione normativa, con competenze distribuite tra Stato, regioni, enti locali e autorità settoriali, genera un sistema disomogeneo, nel quale le politiche climatiche risultano spesso scollegate tra loro e prive di un coordinamento unitario. Tale frammentazione ostacola la costruzione di politiche climatiche *science-based*, che presuppongono continuità di dati, uniformità di parametri e stabilità delle procedure decisionali⁴⁴.

In assenza di un quadro organico, un ruolo crescente è stato assunto dalla società civile e dal contenzioso strategico. Il giudizio climatico noto come "Giudizio Universale", avviato nel 2021 nei confronti dello Stato italiano, rappresenta un caso emblematico in tal senso⁴⁵. L'azione giudiziaria sostiene che l'Italia non disponga di una strategia di riduzione delle emissioni coerente con le evidenze scientifiche e con gli obiettivi dell'accordo di Parigi e che tale carenza integri una violazione dei diritti fondamentali alla vita, alla salute, e a un ambiente salubre. L'elemento distintivo dell'iniziativa risiede nel metodo; non si chiede al giudice di sostituirsi al legislatore ma di verificare se lo Stato abbia adempiuto all'obbligo di considerare adeguatamente le conoscenze scientifiche disponibili nel processo decisionale⁴⁶.

Il problema centrale del contesto italiano non risiede, pertanto, esclusivamente nella debolezza delle politiche climatiche, quanto piuttosto nell'assenza di un metodo istituzionalizzato volto a garantire che le decisioni pubbliche siano fondate su analisi scientifiche indipendenti e verificabili. Politiche climatiche efficaci richiedono strutture amministrative e tecniche dotate di competenze specialistiche, incaricate di

⁴³ Corte Cost., sent. n. 85/2013 in tema di bilanciamento tra tutela ambientale e interessi economici; Corte Cost., sent. n. 278/2020 sulla centralità della protezione ambientale nella Cost.; Corte Cost., sent. n. 18/2023 che collega la tutela degli ecosistemi all'art. 2 Cost.

⁴⁴ Sullo stato attuale della *governance* climatica in Italia, v. G. COLAFRANCESCO, C. DI MAMBRO, *Technical Report 2023*, in *The Italian Climate Change Think Tank*, 2023.

⁴⁵ Sul contenzioso climatico in Italia, v. L. BUTTI, *Il contenzioso sul cambiamento climatico in Italia*, in *Rivista Giuridica dell'ambiente*, 2021. «Il progetto "Giudizio Universale" si inserisce nel filone del contenzioso climatico "climate litigation" volto a sollecitare una maggiore ambizione delle politiche pubbliche in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici. L'iniziativa contesta l'inadeguatezza delle misure adottate dallo Stato italiano rispetto agli obblighi derivanti dalla conoscenza scientifica consolidata e dagli obiettivi internazionali di riduzione delle emissioni».

⁴⁶ Sul ruolo delle evidenze scientifiche nei giudizi climatici, l'impianto argomentativo richiama il principio di proporzionalità, la giurisprudenza europea e nazionale in materia di tutela ambientale e il bilanciamento tra interessi pubblici, includendo pronunce della Corte di Giustizia Europea (cause C-331/88, C-110/97, C-24/00, C-286/02C-41/02, C-504/04, C-68/11, C-81/14), della Corte Costituzionale italiana (sent. n. 85/2013; sent. n. 587/2018); nonché TAR Lombardia n. 782/2005; TAR Veneto n. 5891/2006; TAR Abruzzo n. 403/2012.

raccogliere e catalogare dati climatici ed energetici, elaborare scenari e valutazioni di impatto, monitorare la coerenza tra obiettivi e misure adottate e rendicontare pubblicamente i risultati⁴⁷.

A livello europeo esistono organismi come l'European Scientific Advisory Board on Climate Change chiamati a fornire supporto tecnico indipendente dai decisori pubblici; in Italia manca un'istituzione analoga. Questa assenza riduce la capacità dello Stato di definire obiettivi coerenti e di verificarne l'effettiva attuazione, favorendo un ciclo decisionale disomogeneo, nel quale le evidenze scientifiche vengono utilizzate in modo variabile, spesso subordinato alle contingenze politiche⁴⁸.

In conclusione, il caso italiano si presenta non soltanto come un caso di ritardo nell'attuazione delle politiche climatiche ma come un laboratorio istituzionale. La combinazione di una base costituzionale rafforzata, di una giurisprudenza progressiva e di un attivismo civico crescente potrebbe favorire l'emersione di un modello di *governance* climatica nel quale la scienza assuma il ruolo di elemento costitutivo e non meramente accessorio della decisione politica.

5. Il dialogo tra corti e l'evoluzione della giurisprudenza climatica sovranazionale

La dimensione sovranazionale della giustizia climatica si è imposta negli ultimi anni come laboratorio giuridico di eccezionale rilievo, nel quale si è sperimentano nuove forme di tutela dei diritti fondamentali in risposta alla crisi climatica globale. In tale contesto, le Corti europee, in particolare la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), sono progressivamente divenute sedi privilegiate per l'elaborazione di nuovi standard di responsabilità ambientale e climatica, contribuendo a colmare, almeno in parte, il vuoto normativo e decisionale lasciato dalle istituzioni politiche in ambito climatico⁴⁹.

Un punto di svolta è rappresentato dalla sentenza *KLIMASeniorinnen c. Svizzera* (Grande Camera, 9 aprile 2024) con la quale la CEDU ha riconosciuto per la prima volta che l'inazione climatica di uno Stato può costituire violazione dell'art. 8 CEDU, in quanto lesiva del diritto al rispetto della vita privata e familiare⁵⁰. La Corte ha affermato l'esistenza di obblighi positivi in capo agli Stati nella protezione delle persone dagli effetti avversi del cambiamento climatico, richiedendo l'adozione di politiche coerenti con gli obiettivi scientificamente definiti di contenimento dell'aumento della temperatura globale entro 1,5°C⁵¹.

⁴⁷ M. PIERRI, *Il ruolo dei dati tecno-scientifici nella giustizia climatica*, in *Rivista di Diritto Pubblico comparato ed europeo Online*, 57(1), 2021, 195-214; nonché R. LEWANSKI, *Le politiche ambientali*, in *Rivista italiana di Politiche Pubbliche*, 2, 2011, 251-278.

⁴⁸ Sul ruolo dell'European Scientific Advisory Board on Climate Change, v. K. VARIS, *The European Scientific Advisory Board on Climate Change*, 2024; v. altresì L. COLELLA, *La governance climatica e la mission dei "Comitati Consultivi" per il clima. Esperienze europee*, in *Rivista Queste Istituzioni*, 2024.

⁴⁹ Sul ruolo delle Corti sovranazionali nella *governance* climatica, v. F. ZORZI GIUSTINIANI, *Contenzioso climatico e diritti umani: il ruolo delle corti europee sovranazionali*, in *Federalismi.it*, 2024; altresì v. U. VILLANI, *Tutela dei diritti fondamentali nel "dialogo" tra corti europee e giudici nazionali*, in L. MOCCIA (a cura di), *Diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione Europea*, 2010.

⁵⁰ CEDU, Grande Camera, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e a. c. Svizzera*, 9 aprile 2024.

⁵¹ V. IPCC 2018: *Global Warming of 1.5 C° above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathway*; altresì, v. M. GERVAZI, *Rilievi critici sull'Accordo di Parigi: le sue potenzialità e il suo ruolo nell'evoluzione dell'azione internazionale di contrasto al cambiamento climatico*, in *Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale*, 2016.



La decisione ha inaugurato un nuovo paradigma di giustizia ambientale europea fondato sulla “giustiziabilità” delle pretese climatiche e sul dovere degli Stati di predisporre meccanismi di *governance* fondati su trasparenza, partecipazione e verificabilità delle scelte pubbliche. In tale prospettiva, il diritto alla vita e alla salute viene progressivamente reinterpretato in chiave ecologica e intergenerazionale⁵². Accanto a questa pronuncia, risultano pendenti ulteriori procedimenti davanti alla Grande Camera che contribuiscono ad ampliare l’orizzonte della giurisprudenza climatica europea. Tra questi, si colloca il caso *Duarte Agostino and Others v. Portugal and Others*, promosso da sei giovani cittadini portoghesi contro trentatré Stati europei, per affermare la responsabilità condivisa nella riduzione delle emissioni⁵³; il caso *Carfeme v. France*, avviato dall’ex sindaco di Grande-Synthe per contestare l’inadeguatezza delle politiche francesi sulla mitigazione⁵⁴; nonché *VZW Klimaatzaak v. Kingdom of Belgium & Others (Klimatzaak)*, promosso da oltre cinquantamila cittadini belgi contro lo Stato federale per la presunta inazione nella lotta al cambiamento climatico⁵⁵. Pur nelle diversità delle basi giuridiche e delle pretese avanzate, tali procedimenti condividono la stessa finalità: collocare la crisi climatica al centro della tutela dei diritti fondamentali e riaffermare il ruolo vincolante delle evidenze scientifiche nel giudizio giuridico⁵⁶. Sul versante dell’Unione europea, la CGUE ha progressivamente contribuito all’integrazione dei principi di precauzione, prevenzione e sostenibilità nel diritto primario e derivato dell’Unione, conferendo una crescente rilevanza giuridica agli obiettivi fissati dal Regolamento (UE) 2021/1119 (“Legge europea sul clima”) e dal *Green Deal* europeo⁵⁷. Tuttavia, la portata effettivamente vincolante risulta ancora condizionata dagli ampi margini di discrezionalità politica, riconosciuti agli Stati membri e alle istituzioni europee che ne condizionano l’attuazione concreta⁵⁸. In tal senso, assume rilievo l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea nel caso *Armando Carvalho and Others v. Parliament and Council* che, pur dichiarando irricevibile il ricorso per carenza di legittimazione attiva, ha aperto un dibattito sull’accesso alla giustizia climatica e sulla revisione dei criteri di standing davanti alle istituzioni europee⁵⁹. La decisione

⁵² Per un approfondimento sulla giustiziabilità climatica e sulla tutela intergenerazionale dei diritti, v. M. GERVASI, *Equità intergenerazionale, tutela dei diritti umani e protezione dell’ambiente nel contenzioso climatico*, in *SIDI (Società Italiana di Diritto Internazionale)*, 2026; altresì, v. D. PORENA, *Giustizia climatica e responsabilità intergenerazionale*, in *Rivista AIC*, 3, 2023, 12 ss.

⁵³ CEDU, *Duarte Agostinho and Others v. Portugal and Others*, ric. N. 39371/20.

⁵⁴ CEDU, *Careme v. France*, ric. N. 7189/21;

⁵⁵ CEDU, *VZW Klimaatzaak v. Kingdom of Belgium and Others*, ric. N. 75548/21.

⁵⁶ Sul climate science e norme e diritti fondamentali, v. B. Pozzo, *Il clima che cambia: le sfide per il diritto*, in *Rivista giuridica dell’Ambiente*, 2021; altresì v. E. LONGO, *La tutela dei diritti fondamentali di fronte alla crisi climatica: la svolta della Corte EDU*, in *Federalismi.it*, 2024.

⁵⁷ S. SAVIN, *The role of the Court of Justice of the EU in Climate Change Litigation*, in *European Law Review*, 2023; altresì, v. M. CARDUCCI, *Contenzioso climatico e giurisprudenza climatica. Il contributo della CEDU e le sfide della CGUE*, in *Diritto e Società*, 2024.

⁵⁸ L. SERAFINELLI, *Dal caos all’ordine (e viceversa): l’impatto del tritico della Corte Edu sul contenzioso climatico europeo privato*, in *Rivista Diritto Pubblico Comparato ed Europeo Online*, 64(2), 2024, 1493-1518.

⁵⁹ Trib. UE, *Armando Carvalho and Others v. Parliament and Council*, T-330/18; altresì, v. A. ENNAS, *Cambiamento climatico e diritti fondamentali: la giurisprudenza Carvalho e il destino dei ricorsi diretti dinanzi alla CGUE*, in *Diritto dell’Unione Europea*, 2021.

mostra come, in assenza di una chiara legittimazione collettiva, il contenzioso climatico possa comunque fungere da strumento di pressione democratica e di stimolo all'evoluzione dell'azione climatica europea⁶⁰. Nel complesso, il dialogo tra CEDU e CGUE contribuisce a delineare un sistema di tutela multilivello nel quale i diritti umani e il diritto dell'ambiente risultano sempre più intrecciati. La giurisprudenza europea sul clima si configura così come un processo in divenire, orientato alla progressiva definizione di un nuovo statuto giuridico del clima, inteso come un bene comune europeo e come presupposto essenziale per l'effettività dei diritti fondamentali⁶¹.

6. Conclusioni: verso un metodo climatico fondato su scienza, responsabilità e decisione pubblica

La crisi climatica non può essere ridotta a una mera emergenza ambientale: essa costituisce un banco di prova per la capacità degli ordinamenti democratici di elaborare decisioni pubbliche fondate sulla conoscenza scientifica, sulla responsabilità e sulla tutela dei diritti fondamentali⁶². Il percorso analizzato nei paragrafi precedenti, mostra che la scienza gioca oggi un ruolo imprescindibile nella definizione delle politiche climatiche, senza tuttavia assumere una funzione tecnocratica o sostitutiva della politica⁶³. La scienza delimita il campo delle possibili scelte, fornisce parametri oggettivi e individua le conseguenze delle azioni o omissioni statali, lasciando alle istituzioni politiche il compito di tradurre tale conoscenza in decisioni coerenti, e ai giudici quello di verificarne la compatibilità con i diritti e i doveri costituzionali. A livello internazionale, il diritto ha sviluppato una logica cooperativa che integra progressivamente le evidenze scientifiche come fondamento degli obblighi di riduzione delle emissioni. L'accordo di Parigi rappresenta il modello di questa architettura, fondato su un sistema flessibile, adattabile all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e capace di generare cicli periodici di revisione. L'Unione europea ha invece tradotto questo approccio in un vero e proprio metodo decisionale, attraverso strumenti giuridici vincolanti, meccanismi di monitoraggio e organismi indipendenti incaricati di valutare la coerenza delle politiche con gli scenari climatici. In questo contesto, la scienza diventa parte integrante della legalità europea.

L'Italia, pur disponendo di una cornice costituzionale avanzata, è ancora alla ricerca di un modello stabile di *governance* climatica. La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione e l'evoluzione giurisprudenziale della Corte costituzionale hanno riconosciuto la centralità dell'ambiente e degli ecosistemi, ma tale riconoscimento richiede ora una concretizzazione legislativa e amministrativa⁶⁴. La mancanza di una legge quadro sul clima, l'assenza di un organismo tecnico-scientifico indipendente e la frammentarietà delle

⁶⁰ Sull'accesso alla giustizia climatica nell'UE, v. S. VILLANI, 2023, *L'accesso alla giustizia ambientale delle ONG nel quadro giuridico dell'UE alla luce della prassi recente*, in *Eurojus*; altresì, E. FASOLI, *La tutela del clima nel diritto internazionale: discrezionalità nella scelta degli strumenti di mitigazione climatica e relativi limiti*, in *Rivista Contenzioso Climatico*, 2025.

⁶¹ F. ZORZI GIUSTINIANI, *op. cit.*

⁶² Sulla responsabilità e tutela dei diritti fondamentali nelle decisioni pubbliche, v. F. DI LELLA, *Cambiamento climatico e protezione dei diritti umani fondamentali*, 2024.

⁶³ Sulla funzione tecnocratica della scienza nella *governance* climatica, v. M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali della giustizia climatica*, in *DPCE Online*, 45(4), 2020, 4683-4702; altresì, v. S. JASANOFF, *A New Climate for Society*, in *Theory, Culture & Society*, 27(2-3), 2010, 233-253.

⁶⁴ G. SEVERINI, *op. cit.*



competenze rendono difficile garantire un processo decisionale stabile, valutabile e in linea con gli obiettivi europei. Il contenzioso climatico, come dimostrano casi quali “*Giudizio Universale*”, evidenzia tuttavia un crescente bisogno sociale di razionalità pubblica, trasparenza, e responsabilità⁶⁵.

Il dialogo tra corti europee e internazionali contribuisce decisamente a questa trasformazione, elaborando un comune nucleo metodologico: la verifica della coerenza delle politiche statali con le migliori conoscenze scientifiche disponibili. Le pronunce della CEDU, della Corte costituzionale tedesca, della Corte Suprema olandese e di organismi ONU mostrano che la scienza può fungere da parametro giuridico senza sostituire la politica, ma imponendo un principio fondamentale: di fronte a una minaccia accertata, lo Stato deve agire con diligenza, proporzionalità e trasparenza epistemica.

Questo quadro permette di delineare un possibile futuro della *governance* climatica: un modello in cui scienza e diritto non competono, ma collaborano; in cui la politica conserva la sua libertà decisoria, ma la esercita entro un orizzonte di razionalità pubblica; in cui i giudici garantiscono coerenza e non arbitrarietà delle scelte. Ciò richiede istituzioni responsabili, strumenti di monitoraggio affidabili e una cultura democratica capace di riconoscere il valore della conoscenza come bene comune.

Tuttavia, permangono criticità strutturali. Il mutato scenario geopolitico, segnato dalle guerre in Ucraina e a Gaza, ha riportato al centro dell’Agenda europea emergenze di sicurezza energetica e militare che rischiano di comprimere lo spazio politico dell’emergenza climatica⁶⁶. Negli ultimi due anni, la retorica dell’urgenza e della sicurezza ha progressivamente oscurato quella della transizione ecologica, e in alcuni casi ha favorito una vera e propria regressione normativa, con rallentamenti nell’attuazione degli obiettivi di decarbonizzazione e ripensamenti sulle strategie energetiche comuni. Analisi recenti evidenziano che tale arretramento non sia un fenomeno episodico, ma strutturale che potrebbe incidere sulla stessa capacità dell’Unione di rispettare gli impegni assunti nell’ambito dell’Accordo di Parigi⁶⁷.

In questo scenario, il diritto è chiamato a svolgere un duplice compito: da un lato, preservare il nucleo essenziale di tutela climatica nel quadro dei diritti fondamentali; dall’altro, garantire che le crisi esterne, militari, energetiche ed economiche, non diventino il pretesto per un indebolimento permanente delle politiche ambientali. La giustizia climatica diventa così, non solo, una nuova frontiera del diritto ma una condizione necessaria per la tenuta del costituzionalismo democratico.

Infine, rappresenta un’opportunità per ripensare il rapporto tra sapere e potere, tra decisione e giustificazione, tra presente e futuro. Una politica dotata di metodo decisionale fondato su scienza e responsabilità intergenerazionale può non solo affrontare la sfida climatica, ma rafforzare la democrazia, rendendola più trasparente e capace di tutelare i diritti fondamentali di tutti.

⁶⁵ L. BUTTI, *op. cit.*

⁶⁶ A. PISANÒ, *Guerra e cambiamento climatico senza pace*, in *Rivista di studi su pace e diritti umani*, 1, 2022, 63-89.

⁶⁷ Environmental Backsliding in the EU: studi recenti analizzano come la crisi energetica e le tensioni geopolitiche abbiano causato uno stallo; altresì, v. B. SPAMPINATO, *Il conflitto in Ucraina e la sicurezza energetica nell’Unione europea tra emergenza e transizione ecologica*, in *Rivista AmbienteDiritto*, 2, 2024, 41-72.